

DETPRES DEL 3 GENNAIO 2018 N. 2

Bilancio di previsione 2018. Esercizio provvisorio.

## IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, di conferma a Presidente dell'Istituto;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, comma 1;

vista la propria determinazione del 3 gennaio 2018, n. 1, con la quale è stato predisposto, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

vista la relazione del Direttore generale in data 22 dicembre 2017 con la quale si evidenzia la necessità di procedere, una volta approvato il predetto bilancio di previsione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, all'adozione dell'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle vigenti "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", nell'impossibilità di addivenire alla piena esecutività dello stesso prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce,

## D E T E R M I N A

di proporre al Consiglio di indirizzo e vigilanza, una volta approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, predisposto con propria determinazione n. 1/2018:

- l'adozione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2018 – ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, delle vigenti "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" – per il periodo di due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2018, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni;
- l'utilizzo degli stanziamenti di bilancio quali risultano dalle previsioni iniziali di esercizio 2018 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascuna voce di bilancio di IV livello, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili.

f.to prof. Massimo De Felice